

STATUTO

ACAT VALLE AGNO odv

ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI
metodo HUDOLIN

STATUTO A.C.A.T. VALLEAGNO ODV

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituito nel rispetto, del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzio Settore denominato «Associazione dei Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin): ACAT VALLEAGNO ODV» che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e di seguito denominata ODV.
2. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'Organizzazione utilizza la denominazione «Associazione dei Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin) : ACAT VALLEAGNO ODV».
3. L'Organizzazione ha sede legale in via Pola n. 6 nel Comune di Valdagno, Provincia di Vicenza.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Statuto e regolamento

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi dell'Organizzazione e delle attività dell'Associazione stessa.

Art. 3

Efficacia dello Statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4

Interpretazione e modifica dello Statuto

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile
2. Le proposte di modifica allo statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o dagli associati. In questo ultimo caso le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più una degli associati.
3. Il Consiglio Direttivo verifica le proposte, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
4. Le proposte di modifica devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Art. 5

C.A.T.: Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin)

1. Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio

- ecologico sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita.
2. Il Club, composto da famiglie e Servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.
 3. Le Associazioni dei Club (ACAT) nascono per facilitare e supportare il lavoro dei Club.
 4. Ogni ACAT si costituisce come Ente del Terzo Settore, con un proprio statuto e bilancio.
 5. Le ACAT hanno un dimensionamento territoriale autodefinito.

Art. 6

Finalità ed attività

1. L'Organizzazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha fini di lucro, né diretti né indiretti.
2. Le finalità dell'Organizzazione si esplicano su tutto il territorio di competenza dell'Azienda ULSS 8 BERICA Regione Veneto al servizio dei CAT e delle comunità.
3. L'Organizzazione si propone di svolgere attività di interesse di cui all'art. 5, c.1, lett. a), d), i), l), v) e w) del Codice del Terzo settore, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. Nello svolgimento di tali attività, l'Organizzazione:
 - a) promuovere azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social ecc.) e azioni di advocacy;
 - b) si prefigge di migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri stili di vita e bisogni esistenziali, secondo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir Hudolin;
 - c) sviluppa e sostiene i Club Alcolologici Territoriali e garantisce l'armonizzazione dei programmi su tutti i territori comunali e collaborare con specifici programmi, sia pubblici che privati; nel loro insieme tutti questi interventi si realizzano nella Comunità locale;
 - d) intende rappresentare un punto di riferimento per i Club-famiglie e servitori-insegnanti, e per i vari programmi che in detta Organizzazione si riconoscono;
 - e) intende altresì rappresentare il luogo di formazione, confluenza e selezione delle iniziative di formazione permanente rivolte ai membri dell'Organizzazione stessa, alle famiglie e servitori-insegnanti dell'ODV locale ed alla società;
 - f) cura l'organizzazione, il coordinamento ed il rigore scientifico dei programmi ed il possesso dei requisiti indispensabili da parte di coloro che intendono prestare il servizio di Servitori-Insegnanti di Club;
 - g) promuove l'organizzazione di interclub/congressi dei Club;
 - h) elabora proposte di progetti di ricerca;
 - i) cura la raccolta dati, nonché la loro elaborazione, interpretazione e diffusione;
 - j) organizza e sostiene iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana;
 - k) coopera con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.
5. L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è effettuata dal Consiglio Direttivo.

6. L' Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 7

Collegamento con Associazioni di ambito più vasto

1. L' Organizzazione aderisce all'A.R.C.A.T. ODV (Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali – Metodo Hudolin) del Veneto e attraverso questa, all'A.I.C.A.T. ODV (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali – Metodo Hudolin).
2. Per il conseguimento degli stessi fini l'Organizzazione collabora con le altre analoghe Organizzazioni operanti nel territorio e può costituire con esse un' ODV provinciale (A.P.C.A.T. ODV).

Art. 8

Ammissione

1. Sono Associati dell'Organizzazione con diritto di voto tutte le persone fisiche maggiorenni che condividendo le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, sostenendo regolarmente le attività dei Club nel loro territorio, sia come famigliari che come servitori insegnanti, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. Il Consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
4. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 9

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati dell'Organizzazione hanno pari diritti e doveri.
2. Tutti gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - d) votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
 - e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.117/17 e s.m.i.
3. Tutti gli associati hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) svolgere la propria attività al servizio dell'Organizzazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
 - c) tenere verso gli altri associati e verso l'esterno dell'Organizzazione un comportamento animato da spirito di solidarietà e buona fede;
 - d) contribuire compatibilmente alle disponibilità, al sostegno economico dell'Organizzazione versando periodicamente le liberalità come stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Qualità di volontario

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini

- di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.
 3. All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, anche in forma autocertificata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.
 4. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del terzo settore.

Art. 11

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per scioglimento dell'Organizzazione, per recesso, per cause di morte e per esclusione a seguito di:
 - a) la non partecipazione alla vita dei Club o dell'Organizzazione per diverse iniziative formative e di servizio;
 - b) il contravvenire alle finalità dello statuto e ai doveri stabiliti dallo stesso.
2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 12

Gli organi sociali

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - a) Assemblea degli associati
 - b) Consiglio Direttivo
 - c) Presidente
 - d) Organo di controllo
 - e) Organi di revisione
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 13

L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Sono ammesse massimo tre delega per ciascun associato.
4. I voto sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. All'Assemblea partecipano di diritto il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio Direttivo e gli associati con diritto di voto.
6. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo direttivo lo ritiene necessario.
7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, (almeno) un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

- ione provin
8. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente, o su richiesta scritta firmata da almeno la metà degli associati più uno, per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale e per la delibera di scioglimento dell'Organizzazione.
 9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 10. La convocazione avviene mediante avviso scritto, con e-mail fatti pervenire ai singoli Club ed affisso nella sede dell'Organizzazione almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno con l'indicazione della data, dell'ora della convocazione e del luogo di svolgimento, nonché l'eventuale data di seconda convocazione.
 11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
 12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente o in assenza dal vicepresidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
 13. L'Assemblea è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione.
 14. L'Assemblea:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d) determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
 - e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sull'esclusione degli associati;
 - h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Organizzazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, dura in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati.
2. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell'Organizzazione che lo presiede o in mancanza dal Vicepresidente e da cinque associati, membri eletti dall'Assemblea fra gli associati che accettano di candidarsi, i cui nominativi sono raccolti in un'unica lista.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. I Consiglieri, in caso di assenza, potranno farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere con delega scritta per avere diritto di voto.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno tre volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
7. Al Consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, gli associati dell'Organizzazione.
8. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
9. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'organizzazione;
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto con autonoma votazione dall'Assemblea in apposita convocazione e con la maggioranza semplice degli aventi diritto.
2. Il Vicepresidente, proposto dal Presidente, viene ratificato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tutto il mandato del Presidente.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei rapporti con terzi e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
5. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea, cura che sia custodito presso la segreteria dell'Organizzazione, dove può essere consultato dagli associati.
6. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
7. Egli provvede al buon funzionamento dell'Organizzazione ed attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
8. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
9. L'Assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente a seguito di:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Organizzazione;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità con i fini associativi;
 - perdita delle qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art. 13 del presente statuto.
10. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella

prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.

11. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, tutte o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vicepresidente.
12. In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente per garantire l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta ordinaria, dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio Direttivo. Detta Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni.
13. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo decadono il Consiglio ed il Presidente. Tuttavia il Presidente rimane operativo per garantire l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, in seduta ordinaria, dell'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio Direttivo. Detta Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni.
14. Le cariche sociali sono incompatibili con la partecipazione a qualsiasi attività remunerativa dell'Organizzazione.

Art. 16 Eleggibilità e candidature

1. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati appartenenti all'Organizzazione.
2. Le candidature alle cariche sociali, contenenti la dichiarazione di disponibilità dell'interessato, dati anagrafici, C.A.T. di appartenenza, devono essere inviate alla Segreteria dell'Organizzazione, entro sessanta giorni dall'Assemblea, entro il trentesimo giorno precedente all'Assemblea, le candidature saranno pubblicate, mediante affissione nei locali della segreteria e inviate a tutti i C.A.T. dell'Organizzazione.
3. Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà per anzianità di iscrizione all'Organizzazione stessa.
4. Qualora le candidature non raggiungano il numero di posti disponibili, ne potranno essere presentate altre direttamente in assemblea.

Art. 17 Organo di controllo

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'Organo è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati.
3. La carica di membro dell'Organo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I componenti supplenti subentrano, in ordine di anzianità, agli effettivi venuti a mancare per qualsiasi motivo.
4. L'organo di controllo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del suo Presidente.
5. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

6. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:
 - e) quote liberali degli aderenti;
 - f) beni mobili ed immobili;
 - g) contributi pubblici e privati;
 - h) donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni;
 - i) rendite patrimoniali;
 - j) attività di raccolta fondi;
 - k) rimborsi da convenzioni;
 - l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore;
 - m) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del RUNTS.

Art. 20

I beni

1. I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà dei soci o di terzi possono essere accettati in comodato.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dai soci.

Art. 21

Contributi

1. L'importo e le modalità di versamento delle liberalità sono stabiliti dall'Assemblea.
2. Eventuali contributi straordinari, elargiti dai aderenti o da altre persone fisiche o giuridiche, sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 22

Rimborsi e compensi

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.
3. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23
Erogazioni, donazioni, lasciti e proventi

1. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.
2. I proventi derivanti da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, devono trovare allocazione in apposita voce in bilancio.
3. L'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione e nel rispetto del Codice del Terzo settore.

Art. 24
Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio consuntivo contiene, raggruppate per categorie, tutte le voci di spesa e di entrata relative all'esercizio.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 25
Approvazione del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza nelle forme del RUNTS.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni aderente. Si osserva l'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Art. 26
Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Organizzazione.

Art. 27
Personale retribuito

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.
3. Il personale retribuito è assicurato contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'Organizzazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, entro i limiti stabiliti dalla legge.
5. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 28

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

1. Gli associati volontari dell'Organizzazione che prestano la loro attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.
2. L'Organizzazione risponde con le proprie risorse economiche ai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
3. L'Organizzazione può assicurarsi per danni derivanti da sue responsabilità contrattuali ed extra contrattuali.

Art. 29

Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

1. L'Organizzazione collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità generali di solidarietà civile, culturale e sociale e delle proprie finalità specifiche enunciate nell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 30

Responsabilità dell'Organizzazione

1. L'Organizzazione di volontariato, risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore e stabilite dall'Assemblea nell'ultima sua riunione.
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti al proprietario.

Art. 32

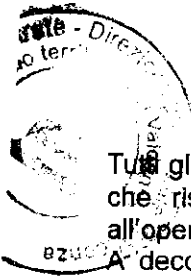
Libri sociali

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della liberalità associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 33

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento Codice del Terzo settore e in quanto compatibile, con il codice.



Art. 34
Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente

Mayhuda Dal Lago



ACAT VALLEAGNO ONLUS

Associazione Club Alcologici Territoriali

Metodo Hudolin

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

ASSOCIAZIONE ACAT VALLEAGNO

I soci dell'Associazione Acat Valleagno sono convocati all'assemblea ordinaria in prima convocazione presso la sede in via Pola 6 Valdagno il giorno 18/07/2019 alle ore 19.00, ed eventualmente, in seconda convocazione il giorno 18/07/2019, medesimo luogo, alle ore 20.00 per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1 – Adeguamento statuto dell'Associazione per la riforma del terzo settore.
- 2 – Varie ed eventuali.

Valdagno, 03/07/2019

Il Presidente

Copie conforme all'originale

**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

Registrato il 16/9/2020
Al n. 447913
TASSE LIQUIDATE EURO

Agenzia delle Entrate
Ufficio

IL FUNZIONARIO (*)
Adele Nigliato

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

